



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

438 ■
DELIBERAZIONE N. DEL

29 GIUGNO 2017

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA IN MATERIA DI COPERTURA DI TURNI DI GUARDIA ATTIVA E DI PRONTA DISPONIBILITA' IN FAVORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA. PERIODO: 01.07.2017 - 31.12.2017.

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (nel seguito denominata ASL Città di Torino), con sede legale provvisoria in Torino, Corso Svizzera 164, C.F./P.I. 11632570013, nella persona del Direttore della S.C. Affari Generali, Legale e Tutele ex ASL TO2, Dott.ssa Ada MARTORANA, delegata dal Direttore Generale, Dr. Valerio Fabio ALBERTI con deliberazione n. 730/1/2016 del 7.10.2016, domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda stessa, la cui sede operativa è in Via San Secondo, 29 a Torino

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata ASL V.C.O.), con sede legale in Via Mazzini, 117 Omegna (VB), rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

In esecuzione della deliberazione n. /1-c.05/2017 del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

L'A.S.L. Città di Torino autorizza i medici specialisti con opzione di libera professione intramuraria della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "Maria Vittoria" ad effettuare prestazioni di Ostetricia e Ginecologia in materia di copertura di turni di guardia attiva e di pronta disponibilità in favore dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, al di fuori del normale orario di servizio.


Art. 2

Modalità di prestazione dell'attività

Le prestazioni saranno eseguite dal personale Medico interessato esclusivamente fuori orario di servizio su richiesta dell'A.S.L. V.C.O. secondo le modalità concordate tra i Direttori delle Strutture interessate, compatibilmente con le esigenze di servizio presso l'ASL di appartenenza e sarà organizzata in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della S.C. di appartenenza.

Le ore svolte dai Medici presso l'A.S.L. V.C.O. Non dovranno essere in alcun modo in contrasto con la Legge 161/2014, sia in temi di riposi che di turni consecutivi.

Le ore effettuate saranno controllate e controfirmate dal Direttore S.C. di appartenenza, il quale si assume la responsabilità piena del rispetto della legge di cui sopra e del relativo controllo, prima del pagamento delle prestazioni effettuate.



Eventuali controlli esterni e relative sanzioni, in caso di violazioni della Legge a causa del lavoro svolto in Libera Professione in altre ASL, saranno poste interamente a carico del Direttore S.C. interessato, oltre alle sanzioni eventuali in materia disciplinare derivanti dal mancato rispetto di leggi sulla prevenzione del lavoro.

I turni per il mese successivo svolti presso l'A.S.L. VCO, saranno inviati in Direzione Sanitaria di Presidio per gli accertamenti preventivi rispetto alla corretta applicazione della Legge in questione, considerando i turni in ASL e quelli svolti fuori ASL.

-L'attività prestata dai Medici di cui al precedente art. 1 verrà espletata nella misura massima di n. 4 turni 12 ore al mese.

Art. 3**Corrispettivo**

Per le prestazioni effettuate l'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere all'A.S.L. TO2 la seguente tariffa:

- per l'attività di guardia attiva la tariffa oraria pari a €. 60,00 orari in ottemperanza alle disposizioni in materia di prestazioni di consulenza comunicate alle AA.SS.RR. dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 1136/U.C./SAN del 4 aprile 2006, nonché il rimborso della spesa sostenuta per il pedaggio autostradale ed il riconoscimento di una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde;

- per ogni accesso sono valorizzati e remunerati dall'ASL VCO i seguenti tempi di percorrenza standard per € 30,00/ora, ai sensi delle note regionali n. 2477/U.C./SAN del 14 agosto 2006 e n. 2861 /U.C./SAN del 2 ottobre 2006:

•3 ore e 30 minuti per la sede ospedaliera di Verbania;

•4 ore per la sede ospedaliera di Domodossola.

- per l'attività di pronta disponibilità € 200,00 omnicomprensive per turno di 12 ore, qualora i turni assegnati fossero inferiori/superiori alle 12 ore previste, il compenso sarà erogato proporzionalmente alle ore di turno assegnate.

Art. 4**Liquidazione**

L'A.S.L. VCO si impegna, inoltre, a far pervenire all'A.S.L. Città di Torino rendicontazione delle prestazioni effettuate nel mese precedente, debitamente firmata dal funzionario competente. Sulla base di tale rendicontazione l'A.S.L. Città di Torino provvederà ad emettere regolare fattura comprendente solo le prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione.

L'A.S.L. VCO provvederà al pagamento delle prestazioni entro 90 giorni dalla data ricevimento fattura (data protocollo A.S.L. e data emissione mandato). In caso di ritardato pagamento, viene stabilita la corresponsione di interessi moratori, se richiesta dal creditore, nella misura del tasso legale vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c.

L'A.S.L. Città di Torino verserà al personale medico che ha effettuato le prestazioni la quota di spettanza, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa contrattuale.

L'A.S.L. VCO si impegna, altresì, a corrispondere all'A.S.L. Città di Torino la quota relativa al fondo I.R.A.P., ai sensi del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. DEL

Art. 5

Assicurazione

L'A.S.L. Città di Torino garantisce la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile derivanti dall'esercizio della libera professione del proprio personale secondo quanto previsto dal Programma regionale di assicurazione della R.C.T.

E' a carico dell'A.S.L. V.C.O. la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere (polizza infortuni e polizza kasko) e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni.

Art. 6

Durata

La presente convenzione ha validità dall'1.7.2017 al 31.12.2017, con facoltà di recesso da ambo le parti, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R.

Art. 7

Informazione sui rischi

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09, l'A.S.L. VCO si impegna a fornire al personale coinvolto nell'attività, di cui alla presente convenzione, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Art. 8

Privacy

L'A.S.L. Città di Torino assicura che il personale medico coinvolto si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.196/03.

L'ASL VCO ed il personale dell'ASL Città di Torino interessato dalla presente convenzione, incaricato, ai fini dell'espletamento dell'attività, del trattamento dei dati personali e sensibili di cui l'ASL VCO è Titolare, si atterranno scrupolosamente alle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.lgs, l'ASL VCO rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall'ASL Città di Torino per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'ASL Città di Torino le facoltà di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/03.

Art. 9

Regime fiscale

L'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico dell' A.S.L. TO VCO ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20/08/1992.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. DEL

Art. 10

Controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione, è competente il Foro di Torino.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme generali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990
n. 241 e smi

Torino,

per l'A.S.L. Città di Torino
IL DIRIGENTE DELEGATOE
Dott.ssa ADA MARTORANA

Verbania,

per l'A.S.L. VCO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni CARUSO